

m_ante.DVA REGISTRO UFFICIALE N. 0006878-23-03-2017

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

dva-1@minambiente.it

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Alla Divisione III - Rischio Rilevante e Autorizzazione

Integrata Ambientale

Aia@pec.minambiente.it

DVA-3@minambiente.it

e p.c. **Al Presidente della Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale**
ctva@minambiente.it

Al Presidente della Regione Siciliana

presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

**All'Assessorato dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità della
Regione Siciliana**

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

**All'Assessorato delle attività produttive della Regione
Siciliana**

assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Alla Città Metropolitana di Messina

protocollo@pec.prov.me.it

Al Comune di San Filippo del Mela

protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale dell'Impianto di Valorizzazione Energetica di CSS da realizzarsi presso la Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela (Codice procedura ID_VIP: 3127) - **Osservazioni alle integrazioni volontarie del proponente.**

Si trasmettono le osservazioni del Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela e delle altre associazioni sottoscrittrici alle "**integrazioni volontarie del 3/02/2017 a seguito dell'incontro tenutosi con il Gruppo Istruttore AIA in data 25/01/2017**".

Le seguenti osservazioni si sviluppano in riferimento a determinate affermazioni e/o argomentazioni del proponente.

Osservazione n.1 – Applicabilità del PRGR alla valorizzazione energetica del CSS

A2A Energiefuture ritiene che il progetto proposto non debba essere coerente con le indicazioni del §4.4.2 del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani in Sicilia in quanto il TMV utilizzerà il CSS, che è un rifiuto *speciale non pericoloso*, e dunque non rientrante nell'ambito di applicazione del Piano.

L'affermazione secondo la quale il CSS non rientrerebbe nel campo di applicazione del Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Sicilia (di seguito PRGR) non corrisponde al vero.

Il campo di applicazione di uno strumento normativo e/o di pianificazione non è definito dal titolo, bensì dal suo contenuto.

Pur essendo il CSS classificato come rifiuto speciale, la sua produzione e la sua valorizzazione energetica fanno parte del *“Sistema di Gestione Integrata”* dei RSU, e come tali sono oggetto della pianificazione sia del PRGR che del suo Adeguamento approvato nel Gennaio 2016, nel cui titolo peraltro il termine “urbani” non compare più.

Peraltro **i requisiti disposti nel par.fo 4.4.2 del PRGR sono previsti anche e soprattutto per gli impianti di valorizzazione energetica di rifiuti speciali non pericolosi**, come il CSS. Ciò si evince chiaramente da due di tali requisiti:

- *<elevata flessibilità per tutte le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi>;
[...]*
- *<rifiuti da trattare: rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'industria, dalle attività artigianali, commerciali e R.S.U. a valle della R.D>*

Del resto non potrebbe essere altrimenti, poiché, a pieno regime, il PRGR (soprattutto con l'Adeguamento) non prevede la possibilità di valorizzare energeticamente gli RSU tal quali, ma solo dopo un preliminare trattamento meccanico-biologico. Tutti i rifiuti che hanno subito un trattamento di fatto sono classificati come rifiuti speciali.

A riprova del fatto che la valorizzazione energetica del CSS rientri pienamente nel campo di applicazione del PRGR, vi è anche il successivo par.fo 4.4.4, intitolato *“Utilizzo di CSS nei cementifici”*. Infatti il Piano affronta l'utilizzo del CSS in maniera globale: non solo fissa dei requisiti per gli impianti dedicati di valorizzazione energetica del CSS (o di altra tipologia di rifiuto speciale non pericoloso), ma anche per l'utilizzo del CSS in impianti non dedicati, come i cementifici.

Come vedremo meglio nell'Osservazione n.2, anche nella Sezione III del PRGR (quella che secondo il proponente sarebbe il “vero” Piano) risulta

chiaramente che la valorizzazione energetica del CSS rientra a pieno titolo nel campo di applicazione del PRGR.

Ad esempio la Sezione III dedica l'intero **par.fo 6.1.4** alle **potenzialità di valorizzazione energetica del CSS in impianti esistenti e dedicati**.

Ricordiamo che il PRGR è stato redatto ai sensi dell'art.199 del DLgs. 152/2006, il quale non prevede che i Piani regionali dei rifiuti si debbano applicare alternativamente o agli RSU o ai rifiuti speciali, bensì che si applichino ad entrambi. Ad esempio il comma 3 del suddetto articolo dispone che:

“I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: (...)

*g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei **rifiuti urbani** secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei **rifiuti urbani non pericolosi** all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei **rifiuti speciali** in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti”.*

Ricordiamo inoltre che il PRGR ha superato la VAS. Il provvedimento conclusivo, emesso dal MATTM di concerto con il MiBact con Decreto n.0000100 del 28/05/2015, oltre ad esprimere parere positivo, ha stabilito diverse prescrizioni a cui il PRGR si è conformato con l' <ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI> (nel cui titolo peraltro è scomparso il termine “urbani”), approvato con delibera di Giunta Regionale n.2 del 18/1/2016.

Tra queste prescrizioni non vi è affatto quella di escludere la valorizzazione energetica del CSS dal campo di applicazione del PRGR. Al contrario, dalle prescrizioni si evince che il provvedimento VAS approvi che la valorizzazione energetica del CSS rientri nel campo di applicazione del PRGR.

Ciò è testimoniato in particolare dalle seguenti prescrizioni:

- Sempre in riferimento ai dati sui flussi di materia, nell'ipotesi di valorizzazione energetica del combustibile solido secondario (CSS), le potenzialità di valorizzazione energetica risulterebbero di circa 1.300 t/g nel caso di RD 65% e di quasi 1.800 t/g nel caso di RD 45%, per cui le 1.100 t/g previste sembrano sottodimensionate. Nel RA sarebbe opportuno verificare tali dati.
- In merito all'utilizzo del CSS in co-combustione, ad esempio nei cementifici, si evidenzia che secondo il DM 14 febbraio 2013, n. 22, il CSS-Combustibile può essere utilizzato unicamente da cementifici in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale basata sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. Pertanto, al fine di poter valutare la fattibilità di tale utilizzo, è necessario che nel RA siano riportate le informazioni relative al rispetto del DM citato.

Se il provvedimento VAS non avesse considerato la valorizzazione energetica del CSS come facente parte del campo di applicazione del PRGR, tali prescrizioni non avrebbero avuto senso.

Nel **quadro di riferimento programmatico** del SIA, il proponente ha riconosciuto che il Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani è *"l'unico strumento di pianificazione vigente in materia di rifiuti in Regione Sicilia"* e ha discusso della coerenza del proprio progetto con i criteri di localizzazione degli impianti enunciati nel par.fo 4.6.1 del PRGR. E' poco serio che il proponente pensi di poter valutare la coerenza del proprio progetto solo con alcune parti del PRGR e non con altre, a seconda della propria convenienza.

Ricordiamo che, come previsto dall'art.3 del DPCM 27 dicembre 1988, *"Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale"* .

Il PRGR rappresenta l'unico strumento di pianificazione settoriale in materia di rifiuti, la cui competenza è regionale.

Il proponente adesso vorrebbe sottrarsi del tutto alla valutazione della compatibilità del proprio progetto con il PRGR, forse perché si è reso conto delle insanabili incongruenze rese evidenti dalle nostre osservazioni e messe all'ordine del giorno dal Gruppo Istruttore. Ovviamente il proponente non indica un altro strumento di pianificazione regionale in materia di rifiuti con cui valutare la compatibilità del suo progetto. Gli scriventi **non ritengono accettabile che il progetto in questione non debba rispondere ad alcuno strumento di pianificazione settoriale.**

Osservazione n. 2 – Da dove “inizia” il PRGR?

Il proponente afferma:

Si deve considerare inoltre che il Piano vero e proprio inizia dal Capitolo successivo, Sezione III “Il nuovo Piano Rifiuti”.

Si tratta di una considerazione ridicola, perché, se non ne facessero parte, non si capisce cosa ci starebbero a fare le prime due sezioni del PRGR.

Ovviamente il fatto che il PRGR intitoli una delle sue sezioni “Il nuovo Piano Rifiuti” non significa affatto che le altre non ne facciano parte. La Sezione I in particolare riveste un carattere “ricognitivo”, la Sezione II assume in buona parte un carattere “normativo”, tracciando ad esempio le linee guida per l'impiantistica connessa alla gestione dei rifiuti, mentre la Sezione III riveste un carattere più “operativo”, trattando gli obiettivi di attuazione e gli interventi previsti dal Piano.

In ogni caso, **il PRGR è stato approvato ed ha superato la VAS in ogni sua parte**, non solo a partire dalla Sezione III.

Anche l'Adeguamento del Gennaio 2016 ha confermato la vigenza del primo capitolo (Sezione I), di gran parte della Sezione II (tra cui il sub-capitolo 4.4) e di parte della Sezione III del PRGR, mentre ha rivisitato soprattutto i capitoli 2 e 3 (facenti parte della Sezione I) e gran parte dei capitoli 5 e 6 (facenti parte della Sezione III).

Tra l'altro, riguardo alla suddetta considerazione, **il proponente si smentisce da solo**. Infatti, come abbiamo visto, nel quadro di riferimento programmatico del SIA il progetto viene messo in relazione con i criteri di localizzazione degli impianti enunciati proprio in un par.fo (il 4.6.1) della Sezione II del PRGR.

In ogni caso, l'applicabilità del PRGR alla valorizzazione energetica del CSS si evince chiaramente anche nella Sezione III.

Si consideri infatti il Par.fo 5.4 - Articolazione in fasi dell'attuazione del piano:

<Per il superamento della fase emergenziale>, tale paragrafo prevede varie azioni, tra cui l' *<utilizzo del CSS in impianti esistenti come cementerie e/o centrali>* e l' *<utilizzo del CSS in eventuali impianti dedicati>*.

Come abbiamo visto, la Sezione III dedica alla valorizzazione energetica del CSS anche l'intero par.fo 6.1.4.

Pertanto la suddetta considerazione del proponente non è solo fallace ma anche inutile.

Osservazione n.3 – Carattere prescrittivo dei requisiti richiesti nel §4.4.2; non pertinenza delle obiezioni mosse dal proponente al §4.4.2; tecnologie previste per la valorizzazione energetica del CSS

Il proponente afferma:

Si ritiene altresì che le condizioni citate nel §4.4.2 non siano prescrizioni ma mere considerazioni di carattere generale, come riportato nel titolo del paragrafo che le contiene: *“Considerazioni economiche e tecniche di carattere generale”*.

Più avanti il proponente torna sull'argomento, affermando:

Si evidenzia in aggiunta che le considerazioni tecniche del Piano riportate al §4.4.2, in ogni caso, non potranno che essere esclusivamente considerazioni di carattere puramente generale ed indicativo poiché non esiste ad oggi alcuna tecnologia per cui un impianto possa rispondere pienamente e contemporaneamente a tutte le condizioni indicate.

I parametri disposti dal par.fo 4.4.2 in ordine all'efficienza, all'efficacia ed alla sicurezza degli impianti di valorizzazione energetica assumono un carattere prescrittivo in quanto viene chiaramente disposto che *“tali impianti DEVONO rispondere ALMENO ai seguenti parametri”*.

Con tale espressione è chiaro che i requisiti richiesti non sono facoltativi bensì devono essere posseduti **pienamente e contemporaneamente**.

In riferimento all'affermazione, peraltro generica e non dimostrata, secondo cui non esisterebbe “alcuna tecnologia per cui un impianto possa rispondere pienamente” a tutte le condizioni indicate vorremmo ricordare che **sono i progetti che devono adeguarsi alla pianificazione, non il contrario**.

Peraltro tale affermazione non è pertinente con i fini della Valutazione di Impatto Ambientale, la quale **non può avere per oggetto i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione**, bensì le relazioni tra l'opera progettata e quest'ultimi, come disposto dall'art. 3 del DPCM 27/12/1988.

Se il proponente avesse voluto contestare le condizioni prescritte nel PRGR, avrebbe dovuto farlo in seno alla relativa VAS. In ogni caso **il PRGR ha superato la VAS e né il MATTM, né il MIBACT, né la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale hanno ritenuto di dover apportare alcuna modifica alle condizioni prescritte nel par.fo 4.4.2.** In accordo a ciò, **l'Adeguamento del PRGR alle prescrizioni della VAS ha esplicitamente confermato la validità del subcapitolo 4.4** (si vedano le pagg. 332-333 dell'Adeguamento).

Ad ogni modo, ammesso che il proponente per "alcuna tecnologia" intendesse dire "alcuna tecnologia di incenerimento", non ci stupirebbe che i parametri del 4.4.2 siano **incompatibili con le tecnologie basate sul classico incenerimento**, come quelle del progetto in questione, perché in effetti il PRGR, al par.fo 6.1.4, **non prevede che la valorizzazione energetica del CSS debba avvenire mediante il classico incenerimento**, bensì in *<impianti dedicati tipo a pirolisi, gassificazione, o altre tecnologie evolute, individuati con la collaborazione di ENEA, CNR ed altri istituti di ricerca di livello nazionale che consentano la massima protezione ambientale e la migliore salvaguardia della salute>*. Anche la vigenza del par.fo 6.1.4 è stata espressamente confermata dall'Adeguamento approvato nel Gennaio 2016 (pag. 332-333).

Osservazione n. 4 - Mancata congruità con il IV parametro disposto nel §4.4.2

Il IV parametro del §4.4.2 dispone che i valori delle concentrazioni di inquinanti nelle emissioni e nelle acque reflue **minori di almeno un ordine di grandezza** rispetto alle tabelle dei valori limite.

A tal riguardo si riporta quanto espresso dal proponente nelle integrazioni volontarie:

Premesso che i limiti per i TMV sono fissati dalla normativa vigente che è il D.Lgs. 152/06, che l'impianto si inserisce in un contesto territoriale che presenta uno stato di qualità dell'aria buono, è opportuno precisare che non esistono attualmente tecnologie per i TMV che consentano di raggiungere valori di concentrazione inferiori di un ordine di grandezza rispetto ai limiti di legge. A tale riguardo si consideri ad esempio per gli NOx che valori di concentrazione inferiori di un ordine di grandezza rispetto ai limiti di legge risultano più bassi del limite inferiore del range del Bref di settore.

Come scritto nelle Integrazioni (rif. 2413_r16omr_Integrazioni trasmesse ad ottobre 2016) al §3.17 il progetto, grazie all'adozione delle migliori tecniche disponibili, prevede:

- una concentrazione media giornaliera di polveri, acido cloridrico, acido fluoridrico **pari alla metà del valore limite** indicato dal D.Lgs. 152/06 per ciascuno di tali inquinanti;
- una concentrazione **media giornaliera di ossidi di azoto inferiore del 60%** al valore limite indicato dal D.Lgs. 152/06 per tale inquinante;
- una concentrazione media giornaliera per l'ammoniaca **pari a 1/6 del valore limite** indicato dal D.Lgs. 152/06 per tale inquinante;
- una concentrazione di PCDD+PCDF e PCB-DL (riferita al valore medio ottenuto con un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore) **pari a 1/4 del valore limite** indicato dal D.Lgs. 152/06 per ciascuno di tali inquinanti;
- una concentrazione di metalli, fra cui il mercurio (riferita al valore medio ottenuto con un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore) **inferiore del 60% al valore limite** indicato dal D.Lgs. 152/06 per tale inquinante.

Da quanto qui riportato, è **palese che il progetto non soddisfa i requisiti richiesti** dal IV parametro del §4.4.2, che richiede concentrazioni inferiori di un ordine di grandezza (cioè almeno 10 volte) rispetto ai limiti di legge.

Nel tentativo di voler giustificare tale incongruenza, il proponente muove delle obiezioni a quanto previsto dal IV parametro del §4.4.2, per le quali vale quanto da noi già evidenziato nella Osservazione n. 3.

Vogliamo qui fare alcune considerazioni sull'affermazione secondo cui *“l'impianto si inserisce in un contesto territoriale che presenta uno stato di qualità dell'aria buono”*.

Anche in questo caso si tratta di un'affermazione non pertinente con la questione in essere, ovvero la valutazione delle relazioni del progetto con il PRGR, poiché il suddetto parametro è richiesto dal PRGR a prescindere dalla qualità dell'aria.

Tra l'altro si tratta di un'affermazione tendenziosa e gratuita, in quanto com'è risaputo e come abbiamo evidenziato nelle nostre osservazioni al S.I.A., l'area in cui verrebbe situato l'impianto è stata già individuata come Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale e come Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche. Inoltre sono numerosi gli studi pubblicati su prestigiose riviste scientifiche che evidenziano forti criticità ambientali e sanitarie nell'area in questione.

Osservazione n. 5 - Mancata congruità con il V parametro disposto nel §4.4.2 (PCI del rifiuto in ingresso >2.900-3200 kcal/Kg)

A tal riguardo il proponente afferma:

Premesso che questo requisito, prevedendo una limitazione al PCI, risulta evidentemente in contrasto (incoerenza) con il requisito del punto 2 che richiede una elevata flessibilità, si fa presente che il TMV di San Filippo è in grado di processare rifiuti con PCI compresi nel range da 9.500 kJ a 17.000 kJ (2.270-4.090 kcal), quindi anche i rifiuti compresi nella “fetta” indicata, nel rispetto dell’indice R1 (che misura l’efficienza energetica per gli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti, fissata dalla normativa vigente Direttiva Europea 2008/98/EC-D.M. 07/08/2013).

Anche qui vale quanto da noi già evidenziato nell’Osservazione 3: le contestazioni mosse dal proponente al PRGR sono tardive ed in ogni caso non pertinenti con la presente procedura.

Ad ogni modo, non è affatto vero che il V requisito richiesto dal par.fo 4.4.2 sia in contrasto con il II. “Elevata flessibilità” non significa necessariamente che nell’impianto possa essere introdotto qualsiasi CSS. Con il II ed il V parametro il Piano stabilisce che ci debba essere un’elevata flessibilità per tutti quei rifiuti speciali in ingresso che abbiano un PCI di almeno 2900 Kcal/kg.

Per stessa ammissione del proponente, nel progetto è previsto l’ingresso nell’impianto anche di rifiuti aventi PCI inferiori a 2900 Kcal/kg, fino a 2270 Kcal/kg. Quindi **anche in questo caso l’incompatibilità con il Piano è lampante.**

Osservazione n. 6 - Mancata congruità con il VI parametro disposto nel §4.4.2

A tal riguardo si riporta quanto espresso dal proponente nelle integrazioni volontarie:

6. Capacità oraria (ton/h) non superiore al 40% dei rifiuti totali prodotti nel bacino	Per impianti come quello in progetto, che trattano speciali, non sussistono vincoli di bacino. Il requisito in oggetto è pertinente esclusivamente nell'ambito dei rifiuti urbani e pertanto, ai sensi della normativa nazionale, non applicabile ad un impianto che tratta rifiuti speciali non pericolosi come il CSS previsto per il progetto di San Filippo del Mela.
---	--

Il proponente in questo caso **evita del tutto di esaminare la relazione del progetto con tale parametro.**

Si limita ad affermare nuovamente la presunta non applicabilità del parametro in questione sul proprio progetto. Riteniamo di aver già evidenziato a sufficienza come ciò non corrisponda al vero nell'Osservazione n.1.

Desideriamo però qui sottolineare come **il proponente riesca a contraddirsi da solo** anche all'interno della stessa pagina delle integrazioni. Nella pagina precedente il proponente ha sottolineato la coerenza del proprio progetto con il II requisito ("elevata flessibilità per tutte le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi"). Qui invece afferma che il VI requisito non è "applicabile ad un impianto che tratta rifiuti speciali non pericolosi". Poco più avanti, nella stessa pagina, il proponente afferma la coerenza con il IX requisito ("Rifiuti da trattare: rifiuti speciali non pericolosi...):

9. Rifiuti da trattare: rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'industria, dalle attività artigianali, commerciali e RSU a valle della RD	Requisito verificato: il progetto prevede l'utilizzo di CSS.
---	--

Non si capisce per quale motivo, **se il II ed il IX requisito si applicano espressamente ad impianti che trattano rifiuti speciali non pericolosi**, il VI requisito invece non si dovrebbe applicare a tali impianti. Forse il proponente pensa di poter scegliere a proprio piacimento i parametri del PRGR che si applicano al proprio progetto?

Osservazione n.7 - Mancata congruità con il VII parametro disposto nel §4.4.2

A tal riguardo si riporta la relativa parte delle integrazioni volontarie del proponente:

7. Produzione di residui solidi ridotti e praticamente inerti <80-100 kg/ton di ceneri di fondo, <50-70 kg/ton ceneri leggere

Premesso che quanto richiesto nel requisito si pone evidentemente in contrasto con la richiesta di flessibilità di cui al punto 2 (porre dei limiti alle scorie limita di conseguenza le caratteristiche del rifiuto in ingresso) per quanto riguarda le scorie, si fa presente che il progetto prevede una loro gestione virtuosa grazie alla realizzazione di un impianto di trattamento delle scorie con recupero metalli tramite deferrizzatore e produzione di rifiuti/materiali recuperabili.

Anche in questo caso il proponente evita del tutto di esaminare la rispondenza del progetto rispetto al parametro in questione, lamentando un presunto contrasto tra quest'ultimo ed il II parametro. A tal proposito vale quanto da noi già evidenziato nell'Osservazione n.5: si tratta di contestazioni tardive e non pertinenti con la VIA, ma anche sbagliate nel merito. Infatti, come già evidenziato, elevata flessibilità dei rifiuti in ingresso non significa necessariamente far entrare di tutto.

Anche l'affermazione sulla presunta gestione virtuosa delle scorie non è pertinente ai fini della valutazione delle relazioni con il PRGR.

Conclusioni

La pianificazione in materia di rifiuti è di competenza regionale ed il PRGR rappresenta l'unico strumento vigente in tal senso nella Regione Siciliana. Di conseguenza rappresenta anche l'unico strumento di pianificazione settoriale con cui il progetto deve essere messo in relazione ai fini della valutazione della compatibilità ambientale.

Le integrazioni volontarie del proponente confermano come il progetto non rispetti almeno quattro dei requisiti richiesti dal par.fo 4.4.2 del PRGR. Peraltro tali mancanze non rappresentano gli unici profili di incompatibilità con il PRGR, che riguardano anche quanto disposto dal par.fo 6.1.4 in ordine all'utilizzo del CSS in impianti dedicati.

Al contrario di quanto il proponente afferma, il PRGR si applica pienamente alla valorizzazione energetica del CSS, come si evince chiaramente dal suo stesso contenuto e da due degli stessi parametri del §4.4.2.

Risultano vane e non pertinenti le obiezioni del proponente avverso i parametri disposti dal §4.4.2, come anche la pretesa di far "iniziare" il PRGR dalla III sezione.

Concludendo, riteniamo che vada rigettato il tentativo del proponente di sottrarre il proprio progetto alla valutazione della coerenza con l'unico strumento applicabile di pianificazione in materia di rifiuti, anche perchè tale valutazione rappresenta un elemento imprescindibile nella costruzione del giudizio di compatibilità ambientale.

Le multiple incongruenze del progetto con il PRGR sono alcuni dei motivi per cui riteniamo che il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in questione debba essere negativo.

San Filippo del Mela, 23/3/2017

Distinti saluti,

Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela

||

"A.D.A.S.C." - Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini

Parrocchia Maria S.S. della Catena di Archi

Parrocchia Maria S.S. della Visitazione di Pace del Mela

T.S.C. - Associazione Tutela Salute dei Cittadini

MAN - Associazione Mediterranea per la Natura ONLUS

Coordinamento Ambientale Milazzo - Valle del Mela

"C.T.A." - Comitato Tutela Ambiente

Associazione Italia Nostra Milazzo

Comitato Lenzuoli 27 Settembre

Associazione TU.DIR.DAI

Comitato NO_{CS}S – Inceneritore Valle del Mela

Comitato Cittadini Luciesi per la Vita

Associazione "Mamme per la Vita" ONLUS

Soggetti sottoscrittori:

- ❖ Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela
- ❖ "A.D.A.S.C." – Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini
- ❖ Parrocchia Maria S.S. della Catena di Archi
- ❖ Parrocchia Maria S.S. della Visitazione di Pace del Mela
- ❖ T.S.C. – Associazione Tutela Salute dei Cittadini
- ❖ MAN - Associazione Mediterranea per la Natura Onlus
- ❖ Coordinamento Ambientale Milazzo – Valle del Mela
- ❖ "C.T.A." – Comitato Tutela Ambiente
- ❖ Associazione Italia Nostra – sez. di Milazzo
- ❖ Comitato Lenzuoli 27 Settembre
- ❖ Associazione TU.DIR.DAI
- ❖ Comitato NO CSS – Inceneritore Valle del Mela
- ❖ Comitato Cittadini Luciesi per la Vita
- ❖ Associazione "Mamme per la Vita" Onlus